

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER BOTTEGA DI OGGETTISTICA PRESSO IL CENTRO GIOVANI DI SPILAMBERTO.**

L'anno **duemilatredici** il giorno dodici del mese di dicembre nella sede dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

**TRA**

l'**UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI**, con sede in Vignola (MO), Via Bellucci n.1 - C.F. e P.I. 02754930366, in questo atto rappresentata dalla dott.ssa Romana Rapini, la quale agisce in nome e per conto dell'Unione medesima esclusivamente nella sua veste di Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione;

**E**

Sig. Francesca Cavani (**OMISSIS**), di seguito denominata prestatrice d'opera;

**PREMESSO CHE**

con determinazione della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 242 del 12/12/2013 è stato affidato l'incarico di prestazione occasionale oggetto del presente contratto;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1** - L'incaricato dovrà svolgere a favore dell'Unione di Comuni Terre di Castelli un incarico per bottega di oggettistica presso il Centro Giovani di Spilamberto, rivolto a ragazze e ragazzi iscritti ai Centri Giovani:

Centro	Date indicative
<b>Spilamberto</b>	3 incontri a partire dal 29 gennaio

**ART. 2** - L'incarico si sostanzia in un incarico professionale conferito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2222 e seg. del codice civile, nonché dell'art. 13 della L. 18/03/1992, n. 498, così come sostituito dall'art. 6-bis della L.18/03/1993 n. 9,

concernente la prestazioni d'opera per conto di enti pubblici.

**ART.3** - Le prestazioni di cui all'art. 1 verranno svolte dalla prestatore d'opera senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della parte committente.

**ART.4** - L'incarico si intende indicativamente da svolgere nei mesi di gennaio e febbraio, negli orari e date indicati al precedente art. 1. Il prestatore d'opera, sebbene senza vincoli d'orario prestabiliti, dovrà prestare la propria attività in funzione delle esigenze della committenza. Le parti convengono la possibilità per ciascuna di loro di recedere dal contratto mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. Il recesso avrà efficacia decorsi dieci giorni dal ricevimento.

**ART.5** - Il corrispettivo per lo svolgimento del laboratorio è stabilito in euro € **300,00** (euro trecento/00) lordi. Il corrispettivo per il laboratorio verrà liquidato al termine del periodo, a seguito di presentazione di una richiesta di compenso per l'importo pattuito.

**ART.6** - L'Unione di Comuni Terre di Castelli si riserva la facoltà di procedere alla verifica e controllo del corretto svolgimento dell'incarico.

**ART.7** - Ogni inadempimento totale o parziale delle clausole del presente contratto d'opera comporta la risoluzione dello stesso senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le disposizioni del codice civile in materia.

**ART.8** - Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente dalla interpretazione del presente contratto o dalla sua esecuzione, il foro competente è quello di Modena.

**ART.9** - Le spese relative alla presente scrittura, ossia bollo di 16,00 €, eventuale registrazione nonché altre inerenti presenti e future sono a carico del prestatore d'opera che se le assume. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

**ART.10** - Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, l'Unione di Comuni Terre di Castelli si obbliga a:

- trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto con la sottoscrizione del presente contratto;
- adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;
- rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o a integrazione delle procedure eventualmente già in essere;

Letto, confermato e sottoscritto

La Dirigente della Struttura Welfare Locale

dr.ssa Romana Rapini .....

il prestatore d'opera

Francesca Cavani .....